

Pubblichiamo qui di seguito l'ordinanza del giudizio cautelare (provvisorio e di urgenza) relativa alla fase del "reclamo", **le cui motivazioni fanno giustizia di quelle della prima ordinanza** basate sulla tesi, portata dal Consorzio, dell' esistenza di un contratto di "mandato" tra Consorzio e Comuni, contratto che ci obbligherebbe a fare quei lavori che invece, autonomamente, abbiamo deciso di fare (e fin quando ci aggrada).

Questa seconda ordinanza fa altresì giustizia della ulteriore tesi (... se possibile ancora più vergognosa !) sostenuta successivamente sempre dal Consorzio, per la quale noi consorziati saremmo ora gli eredi degli obblighi convenzionali contratti da *Alpiaz* con i Comuni (...stanno seduti lì proprio a pensarle tutte **per andare contro gli interessi dei consorziati** e fare solo quelli dei Comuni !)

Il motivo del rigetto del "reclamo", come si può leggere, riguarda invece solo una particolare interpretazione delle modalità della comunicazione della revoca.

Siamo certi che il giudizio di "merito", che inizia il prossimo 5 marzo, chiarirà anche questo aspetto della vicenda e renderà giustizia piena.

IL COMITATO PER MONTECAMPIONE

www.comitatomontecampione.it

03.03.2015

N. R.G. 45/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Ondei

Presidente

dott. Daniela Fedele

Giudice

dott. Marina Mangosi

Giudice Relatore

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2015 promossa da:

GIUSEPPE LANNA, MASSIMILIANA GHISLANZONI, LUIGI CALABRESE, ARMANDO FIORILLO, FULVIO PAGANI e GIANCARLO LEPORATTI, quali consorziati del Consorzio di Montecampione

RECLAMANTI

assistiti e difesi dall'avv. Roberto Pacchioli

contro

CONSORZIO MONTECAMPIONE

RECLAMATO

assistito e difeso dall'avv. Gloria Vaira

e

MARCO DAMINELLI quale **PRESIDENTE DEL CONSORZIO MONTECAMPIONE**

assistito e difeso dall'avv. Riccardo Barbieri

RECLAMATO

avente ad oggetto: RECLAMO CONTRO ORDINANZA DI RIGETTO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

IL TRIBUNALE

a scioglimento della riserva;

letti gli atti;

sentito il Giudice Relatore;

premesso che i reclamanti hanno impugnato l'ordinanza in data 27.12.2014 con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. finalizzato a: 1) sospendere l'efficacia della delibera del CdA del Consorzio di Montecampione (nel prosieguo: Consorzio) datata 4.10.2014 che ha disposto la convocazione dell'assemblea degli associati al 3.1.2015, 2) inibire la spedizione della raccomandata di convocazione all'assemblea del 3.1.2015, 3) inibire lo svolgimento della predetta assemblea, 4) ordinare al Presidente del Consorzio di convocare l'assemblea al solo scopo di dare inizio alla procedura di liquidazione:

che, in particolare, i reclamanti, assumendo che l'imposizione della TASI da parte del Comune di Pian Camuno anche a carico dei proprietari degli immobili siti all'interno del Consorzio di Montecampione costituisca revoca tacita della delega a suo tempo conferita al predetto Consorzio, ritengono che ciò debba determinare lo scioglimento di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1 dello Statuto;

letta la comparsa depositata dal Consorzio di Montecampione che ha chiesto il rigetto del reclamo e la condanna dei reclamanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

letta la comparsa depositata da Marco Daminelli, quale Presidente del Consorzio di Montecampione, che ha chiesto il rigetto del reclamo;

premesso che il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) la delega conferita dai Comuni di Artogne e di Pian Camuno al Consorzio di Montecampione va qualificata come mandato conferito anche nell'interesse dei consorziati, con conseguente



revocabilità solo per giusta causa ex art. 1723 II comma c.c.; l'asserita revoca del mandato al Consorzio, in quanto tacita, non può integrare la revoca per giusta causa (stante la necessità che il mandante comunichi al mandatario il fatto assunto quale causa ritenuta sufficiente per giustificare la revoca) e, pertanto, deve ritenersi inefficace;

2) l'imposizione della TASI non può costituire manifestazione della volontà del Comune di Pian Camuno di revocare il mandato conferito al Consorzio;

3) lo stesso Comune di Pian Camuno, con le missive dell'8.8.2014 e del 9.12.2014, ha dichiarato di non avere mai inteso revocare il mandato al Consorzio;

che i reclamanti hanno impugnato il provvedimento contestando tutte le motivazioni poste dal Giudice a fondamento del rigetto della domanda;

che, a prescindere dalle osservazioni in merito alla qualifica della delega al Consorzio come mandato e della interpretazione della imposizione della TASI quale revoca dello stesso, deve ritenersi assorbente ai fini del rigetto del reclamo la considerazione che, diversamente da quanto affermato dai reclamanti, lo Statuto del Consorzio non contempla la possibilità di una revoca tacita della delega da parte dei Comuni;

che, invero, l'art 1 dello Statuto stabilisce che *“Il Consorzio svolge, sulla parte pubblica di detto comprensorio, alcune attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali, cioè quelle di cui al successivo art. 4 fino a quando i Comuni non gli revocheranno la delega, anche tacita, a svolgerle....Quando anche uno solo dei due Comuni dovesse unilateralmente revocare, anche parzialmente tale delega, il Consorzio è immediatamente sciolto di diritto alla data della revoca. Al ricevimento della relativa comunicazione il Presidente in carica convocherà il Consiglio con un unico ordine del giorno: inizio della procedura di liquidazione”*;

che, pertanto, dal tenore del richiamato art. 1 si desume che la revoca della delega non può essere tacita stante la necessità della “relativa comunicazione” al Presidente del Consorzio;

che nessuna comunicazione in tal senso è stata prodotta dai reclamanti;



che, al contrario, dalle missive in data 8.8.2014 e 9.12.2014 inviate al Consorzio dal Comune di Pian Camuno emerge chiaramente come quest'ultimo con l'approvazione delle delibere concernenti l'introduzione della TASI non ha in alcun modo inteso revocare la delega conferita;

che, in particolare, nella missiva del dicembre 2014 si legge testualmente che *"Il Comune di Pian Camuno con l'approvazione della predetta delibera non ha revocato in alcun modo, né espressamente, né tacitamente, né per fatti concludenti, né indirettamente, nemmeno in modo parziale, la delega anche tacita in forza della quale il Consorzio di Montecampione ha sempre svolto e continua tuttora a svolgere, sulla parte pubblica del comprensorio di Montecampione, alcune attività proprie della competenza di questa Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dal Consorzio medesimo."*;

che, pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie alcuna revoca della delega sia stata manifestata dal Comune di Pian Camuno nei confronti del Consorzio;

ritenuto, pertanto, che il reclamo debba essere rigettato;

che non sussistono i presupposti per la condanna x art. 96 c.p.c.;

P.Q.M.

- RIGETTA il reclamo;
- Spese al definitivo.

Brescia, 2 marzo 2015

Il Giudice Relatore
Marina Mangosi

Il Presidente
Giuseppe Ondei

